

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 432)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1959 (V. Stampato n. 766)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI AGGRADI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MARZO 1959

Distribuzione di grano a categorie di bisognosi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più idonei ad ulteriore prolungata conservazione.

Detta cessione avverrà entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di due milioni di quintali di prodotto e previi accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.

Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvederà l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo graverà sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.

Art. 3.

Il grano ceduto verrà dal Ministero dell'interno ripartito tra le provincie della Repubblica in conformità al disposto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

I prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato fra gli E.C.A. delle rispettive provincie fino alla concorrenza di almeno il 50 per cento ed il rimanente tra gli Enti e le Istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica.